

+ registrazione

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA Roma, 30 ottobre 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 luglio 1999, n. 573.

Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di basalto sita in località «Poggio Apparita» del comune di Balsena (Viterbo), a favore della ditta CABA.V. S.r.l. .... Pag. 6

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 1999, n. 3161.

Legge regionale 17 settembre 1984 n. 60, art. 2. Riconoscimento dell'Associazione Produttori Frumento Lazio A.F.L. di Tarquinia ..... Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1999, n. 3691.

Preso d'atto dell'avvenuto trasferimento del carattere scientifico dal «Centro residenziale Clinica S. Lucia» via Ardeatina n. 306, alla «Fondazione S. Lucia» con sede in Roma, via Ardeatina n. 306, codice fiscale 97138260589, D.I. del 24 maggio 1999. Conseguente trasferimento dell'accreditamento provvisorio dal «Centro residenziale Clinica S. Lucia» via Ardeatina n. 306 alla «Fondazione S. Lucia» con sede in Roma, via Ardeatina n. 306 ..... Pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 3744.

Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata per il recupero primario e/o secondario degli alloggi e per il recupero delle parti comuni dei fabbricati ..... Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 1999, n. 4034.

Potere di vigilanza e controllo della Regione Lazio previsto ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1985 n. 68 per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate all'amministrazione provinciale di Roma con deliberazione di Giunta regionale n. 4312 del 4 agosto 1998 nella difesa del suolo e risorse idriche ..... Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1999, n. 4525.

IPAB «Opera Pia Milani Rossi» di Segni. Nomina commissario regionale ..... Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1999, n. 4635.

Legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, art. 2. Riconoscimento dell'Associazione Produttori Frumento Lazio A.F.L. di Tarquinia. Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della deliberazione concernente l'avvenuto riconoscimento ..... Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1999, n. 4711.

Comune di Roma. Legge regionale n. 33/87 e successive modifiche ed integrazioni, art. 4, comma 5. Bando speciale per l'assegnazione in locazione di n. 155 alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati a speciali categorie per superamento emergenza abitativa ..... Pag. 25

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
 .....

6 LUG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 6 LUG. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Gaccione.  
 ..... OMISSIS

DONATO - MARRONI - META -

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 3744

OGGETTO: Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata per il recupero primario e/o secondario degli alloggi e per il recupero delle parti comuni dei fabbricati.



**OGGETTO:** Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata per il recupero primario e/o secondario degli alloggi e per il recupero delle parti comuni dei fabbricati.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'urbanistica e casa;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n° 457 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n° 179 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n° 493;

VISTO il decreto del Ministero lavori pubblici 5 agosto 1994 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1994, n.194) con il quale sono stati impartiti i "Criteri e modalità per la definizione del valore dei contributi in materia di edilizia agevolata";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n.221 del 18 settembre 1996 con la quale è stato approvato il programma quadriennale degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata 1992-95;

VISTA la propria deliberazione 10 dicembre 1996, n.9678 di fissazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n° 127;

### DELIBERA


1. Di approvare l'avviso pubblico e la guida all'avviso pubblico per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi per il recupero primario e/o secondario degli alloggi e per il recupero delle parti comuni dei fabbricati come da Allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione;
2. L'assessorato urbanistica e casa curerà l'istruttoria delle domande e la verifica dei requisiti e delle condizioni di cui all'avviso pubblico suindicato, effettuando le comunicazioni e le richieste agli interessati ed impartendo le opportune istruzioni per la più sollecita attuazione della presente deliberazione;
3. La presente deliberazione e l'allegato avviso pubblico sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e di ciò viene data notizia mediante apposito avviso su almeno tre quotidiani a diffusione nel Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n° 127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

19 LUG. 1999



## AVVISO PUBBLICO

DEL - 6 LUG. 1999

La Giunta regionale del Lazio, in attuazione del Programma Quadriennale di edilizia residenziale pubblica agevolata approvata con deliberazione di Consiglio regionale n.221 del 18.09.96 emana pubblico Avviso per l'assegnazione di contributi in conto capitale destinati all'esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su immobili di proprietà privata ricompresi nelle zone di recupero individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n.457, ed in aree classificate negli strumenti urbanistici generali, come zone omogenee "A" e "B" ai sensi del D.M. n.1444/68.

Possono beneficiare dei contributi coloro che, alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R., possiedano i requisiti soggettivi di seguito descritti ed intendono recuperare gli immobili aventi i requisiti oggettivi elencati ai punti successivi, purché non abbiano già beneficiato di altri contributi concessi per le stesse finalità, compresi quelli erogati a seguito di eventi calamitosi.

## 1. CONTRIBUTI

I contributi disponibili ammontano a complessive L.121.360.600.000 così ripartiti per ambiti provinciali e per tipologie di intervento:

PROVINCIA	CONTRIBUTI		CONTRIBUTI TOTALI
	Recupero primario e secondario	Recupero delle parti comuni (art.12 L.179/92)	
FROSINONE	9.705.465.705	1.811.655.235	11.517.120.940
LATINA	12.037.231.965	2.246.910.655	14.284.142.620
RIETI	5.266.928.175	983.142.725	6.250.070.900
VITERBO	6.893.028.330	1.286.676.110	8.179.704.440
ROMA	22.693.812.855	4.236.104.285	26.929.917.140
ROMA (città)	45.673.982.970	8.523.660.990	54.199.643.960
<b>TOTALI</b>	<b>102.270.450.000</b>	<b>19.090.150.000</b>	<b>121.360.600.000</b>

Il contributo viene calcolato in percentuale sul costo convenzionale dell'intervento.


L'entità massima del contributo assegnabile e le percentuali di contribuzione in funzione della tipologia di intervento sono riportati nella tabella seguente:

Tipologia intervento	Requisiti dei beneficiari (previsti dalla D.G.R. n.6104/96 e legge 179/92)	% Contributo	Contributo massimo ad alloggio (lire)
Recupero primario e/o secondario	Reddito convenzionale fino a 25 milioni	35%	52.500.000
	Reddito convenzionale fino a 30 milioni e maggiore di 25 milioni	25%	37.500.000
	Reddito convenzionale fino a 50 milioni e maggiore di 30 milioni	15%	22.500.000
Tipologia intervento	Requisiti dei beneficiari (previsti dalla D.G.R. n. e legge 179/92)	% Contributo	Contributo massimo ad alloggio (lire)
	Recupero delle parti comuni (art.12 della legge 179/92)	20%	20.000.000
	Recupero parti comuni dell'abitazione principale	20%	(*)
Recupero parti comuni di locali destinati ad uso non residenziale di sup. <30% della sup. complessiva dell'intero edificio	Recupero parti comuni di abitazioni destinate alla locazione ai sensi dell'art.8 della L.179/92	30%	30.000.000

Nota - Il reddito convenzionale è quello percepito nell'anno 1998 dal nucleo familiare anagrafico e calcolato con le detrazioni dell'art.2 - comma 14 - della legge 25/3/1982, n.94.

(\*) Il contributo massimo non potrà superare il 30% di quello spettante alle unità abitative interessate dall'intervento di recupero delle parti comuni.

Per ulteriori specifiche si rimanda alla consultazione della guida allegata al presente avviso.



## 2. INTERVENTI AMMESSI

Sono ammissibili a contributo gli interventi su edifici ricompresi all'interno delle zone di recupero individuate dai Comuni ai sensi dell'art.27 della legge n.457/78 nell'ambito delle zone omogenee A o B (come definite dal D.M. n.1444/68) dei P.R.G. o dei P. di F. ed aventi le seguenti caratteristiche:

- a) struttura portante in muratura e/o in cemento armato;
- b) accatastate nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/6 o A/7, con relative autorimesse e pertinenze. Nel caso di interventi di recupero sulle parti comuni degli edifici, potranno essere ammesse a contributo le unità immobiliari facenti parte dell'edificio accatastate in categorie diverse dalle precedenti, purché la loro superficie non sia superiore al 30% della superficie complessiva dell'edificio.

Possono essere eseguiti:

- ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge 179/92, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art.31 - lett. c) e d) della legge 5.8.1978 n.457;
- ai sensi dell'art.12 della legge n.179/92, gli interventi sulle parti comuni degli edifici a condizione che l'edificio o complesso edilizio sia ricompreso all'interno di un Programma di intervento approvato dal Consiglio Comunale;
- ai sensi degli artt. 6 e 12 della legge n.179/92, interventi misti (singole unità abitative e parti comuni) su uno stesso edificio e complesso edilizio a condizione che i due tipi di finanziamento non si cumulino sullo stesso alloggio.

Per gli interventi misti occorre comunque che l'edificio o complesso edilizio sia ricompreso all'interno di un Programma di intervento approvato dal Consiglio Comunale.

## 3. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono beneficiare dei contributi i privati singoli o riuniti in consorzio o in condominio o in cooperativa che recuperano l'alloggio e/o gli alloggi di cui siano proprietari, con priorità per gli interventi che riguardano interi edifici o complessi edilizi (entrambi composti da più alloggi).

Possono, altresì, beneficiare del contributo le imprese di costruzione o le cooperative edilizie a cui i proprietari o i soci abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere.

Qualora i condomini o i concorsi tra privati richiedenti non siano formalmente costituiti all'atto della presentazione della domanda, questi, nel caso vengano ammessi a contributo, dovranno costituirsi ufficialmente, pena l'esclusione dal beneficio, entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione nel B.U.R. degli interventi finanziati.

## 4. REQUISITI PER L'ACCESSO





Possono partecipare al bando di concorso coloro che, alla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente Avviso, sono in possesso del titolo di proprietà dell'alloggio da recuperare.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla Delibera di Giunta regionale n° 6104 del 30 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i richiedenti che effettuano interventi di recupero delle parti comuni degli edifici, ai sensi dell'art. 12 della legge n° 179/92, si deroga dal requisito del reddito.

Inoltre, secondo quanto previsto dal D.M. 5/8/1994, al punto 4.2, per i proprietari di più unità immobiliari comprese nello stesso fabbricato, si prescinde dal requisito dell'impossidenza, nello stesso comune, di altra abitazione, purché tutte le abitazioni, con la sola eccezione di quella direttamente utilizzata, siano convenzionate con il comune per la locazione.

Tutti i soggetti che richiedono l'ammissione a contributo devono essere in regola con i versamenti dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili).

## 5. CRITERI DI PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Agli interventi di recupero proposti verranno assegnati punteggi sulla base di criteri di priorità relativi alla fattibilità urbanistica ed edilizia ed al numero degli alloggi oggetto di intervento.

### □ 5.1 FATTIBILITA'

Il punteggio relativo alla fattibilità edilizia ed urbanistica si assegna come segue:

a) Edificio o complesso edilizio per il quale il richiedente è in possesso del:

Titolo che, ai sensi della

- normativa vigente, consenta l'immediato inizio dei lavori ( concessione edilizia o autorizzazione) comprese le autorizzazioni previste dalle leggi n° 1089/39 e/o n° 1497/39; **Punti 4**
- Titolo che, ai sensi della normativa vigente, consenta l'immediato inizio dei lavori ( concessione edilizia o autorizzazione) su edificio non vincolato dalle leggi n° 1089/39 e/o n° 1497/39; **Punti 3**

b) Edificio o complesso edilizio ricompreso all'interno di un Piano di recupero o Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica approvato dal Comune; **Punti 1**

### □ 5.2 CONSISTENZA DELL'INTERVENTO

Si assegna il punteggio a seconda della consistenza dell'intervento relativamente ad una soltanto delle condizioni seguenti:

- a) Intervento su di un singolo alloggio all'interno di un edificio costituito da più alloggi; **Punti 0,2**
- b) Intervento su di un singolo alloggio che costituisce di per sé un edificio; **Punti 1**
- c) Intervento su almeno due alloggi in un edificio composto da più alloggi (a condizione che l'intervento sia unitario ed affidato ad un unico operatore); **Punti 2**
  - per la presenza di ulteriori alloggi rispetto al secondo; **Punti 0,1**  
per ciascun alloggio in più
- d) Intervento su più edifici (costituiti ciascuno da almeno due alloggi) o su di un complesso edilizio (a condizione che l'intervento sia unitario) **Punti 2,5**
  - per la presenza di ulteriori alloggi rispetto al quarto; **Punti 0,2**  
per ciascun alloggio in più
- e) Intervento su più complessi edilizi, ubicati sullo stesso asse viario o su vie che si dipartano dallo stesso, comprendenti ciascuno almeno quattro alloggi, (a condizione che l'intervento sia unitario); **Punti 4**
  - per la presenza di ulteriori alloggi rispetto all'ottavo; **Punti 0,3**  
per ciascun alloggio in più

Per gli interventi di recupero delle parti comuni valgono gli stessi criteri e punteggi tranne quelli previsti alle lettere a) e b).

## 6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, IN BOLLO, dovrà:

- essere compilata esclusivamente sul modello predisposto dalla Regione (estrapolabile anche mediante fotocopiatura del Bollettino Ufficiale della Regione).
- la domanda dovrà pervenire alla Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.

La domanda deve essere spedita, esclusivamente mediante raccomandata semplice, farà fede la data del timbro postale di invio.

Le domande compilate in difformità dalle predette prescrizioni, non debitamente sottoscritte o inoltrate fuori termine, saranno escluse dalla graduatoria.

La graduatoria delle domande di contributo ammesse, distinte per tipologia di intervento e per punteggio, saranno formulate esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande, sottoscritte dagli interessati. Qualora si verificano situazioni di parità di punteggio le domande verranno ordinate privilegiando la minore età del richiedente.

la

P

Le domande non ammesse saranno elencate nelle "liste degli esclusi" suddivise per motivazioni di esclusione.

Gli interessati potranno presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione regionale della graduatoria, pena la decadenza del diritto ad avvalersi di tale facoltà, osservazioni scritte avverso eventuale errata classificazione delle informazioni contenute nei moduli di domanda.

Sono fin d'ora fatte salve eventuali modifiche, arretramenti ed esclusioni che interverranno in base agli accertamenti dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio.

Ai richiedenti, collocati nella graduatoria a punteggio utile per ottenere il finanziamento, verrà inviata comunicazione di richiesta della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata semplice entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione regionale, all'indirizzo di seguito elencata:

Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa- Settore Programmazione edilizia residenziale- Viale del Caravaggio 99- 00147 Roma.

La mancata presentazione della documentazione, entro il termine sopraindicato, comporta l'esclusione dal diritto al finanziamento. In tal caso l'istanza verrà archiviata e considerata decaduta a tutti gli effetti senza necessità di ulteriore riscontro da parte dell'Amministrazione Regionale: Qualora la documentazione inviata risulti incompleta o qualora gli Uffici competenti ritengano opportuno richiedere ulteriore documentazione a chiarimento ed integrazione di quella già inviata, verrà formulata apposita richiesta.

Se entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, non verrà inviato in forma completa quanto richiesto, l'istanza verrà archiviata e considerata decaduta a tutti gli effetti senza necessità di ulteriore riscontro da parte dell'Amministrazione Regionale.

## 7. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE.

Non saranno ammesse nelle graduatorie le seguenti domande:

- quelle non redatte sugli appositi schemi di domanda predisposti dalla Regione;
- quelle presentate da soggetti che non possiedano i requisiti soggettivi alla data del presente Avviso;
- quelle il cui inizio dei lavori sia avvenuto antecedentemente alla data del presente Avviso;
- quelle relative ad immobili con caratteristiche diverse da quelle indicate al punto 2).

Saranno altresì esclusi coloro che avranno presentato più di una domanda per ogni alloggio per la stessa tipologia di intervento.

## 8. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il punteggio complessivo di ogni singolo intervento si otterrà sommando i punti relativi ai requisiti oggettivi. A parità di punteggio verrà data priorità agli interventi localizzati in Comuni a forte tensione abitativa ( Delibere CIPE 22.2/29.7.1982 e 30.5.1985).

In caso che, dopo l'applicazione del criterio preferenziale precedente, permanga ancora la parità di punteggio si procederà al sorteggio.

## 9. VINCOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI

### 9.1 Beneficiari dei contributi di cui all'art.6 della Legge n.179/92

L'alloggio recuperato con i contributi di cui al presente bando dovrà essere abitato dal richiedente e non potrà essere alienato o locato, salvo autorizzazione, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.8985 del 15 novembre 1994, prima di 5 (cinque) anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.

Gli alloggi recuperati per cui è prevista la locazione, dovranno essere occupati da soggetti che ne facciano uso abitativo primario e locati a canone determinato in base alla vigente normativa in materia.

bu 4 P

## 9.2 Beneficiari dei contributi per il recupero delle parti comuni (art.12 della Legge n.179/92)

L'alloggio dovrà essere destinato ad abitazione **principale** dal proprietario o in alternativa essere locato ai sensi dell'art.8 della legge n.179/92 previa convenzione con il Comune.

Gli alloggi recuperati ai sensi dell'art.12 della legge n.179/92, per cui è prevista la locazione, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il Comune ai sensi dell'art.8 della legge n.179/92, dovranno essere locati entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori a soggetti che ne facciano uso abitativo primario.

## 10. MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi sono quelle stabilite al punto 1 della "Guida all'Avviso Pubblico".

## 11. ESECUZIONE DEI LAVORI

I soggetti assegnatari di finanziamenti pubblici, il cui costo convenzionale dell'intervento (riferito ai soli lavori) sia di importo superiore a L.200.000.000=, devono affidare l'esecuzione dei lavori ad Imprese iscritte nell'A.N.C. per il relativo importo e categoria.

I lavori dovranno iniziare entro 13 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di individuazione dei soggetti ammessi a finanziamento ed essere ultimati entro il termine di 24 mesi a decorrere dal loro inizio, pena la revoca del finanziamento e recupero del contributo erogato.

## 12. SANZIONI

Comporta l'immediata decadenza del contributo e l'esclusione dalla graduatoria oltre ad eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalla vigente normativa:

- Il mancato rispetto degli impegni assunti in fase di presentazione della domanda;
- False dichiarazioni in merito allo stato attuale degli edifici e l'entità e consistenza dei lavori eseguiti;
- Il mancato rispetto dei vincoli indicati al punto 9) del presente Avviso.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5 *[Handwritten signature]*



## GUIDA ALL'AVVISO PUBBLICO

La Guida all'Avviso pubblico ha la funzione di illustrare con maggiore dettaglio quanto è indicato nell'avviso per facilitare la compilazione della domanda.

In caso di difformità tra Guida ed Avviso farà comunque fede quanto disposto in quest'ultimo.

### 1. CONTRIBUTI.

L'entità del contributo è determinata in percentuale sul costo convenzionale dell'intervento da calcolarsi sulla base dei massimali di costo stabiliti con delibera di Giunta regionale n.9678 del 10 dicembre 1996 (pubblicata sul B.U.R. n.9 del 29 marzo 1997)

Per interventi di recupero effettuati ai sensi dell'articolo 6 della legge n° 179/92 la percentuale del contributo è differenziata in relazione al reddito convenzionale del nucleo familiare percepito nell'anno 1998 (calcolata ai sensi dell'articolo 2 - comma 14 - della legge 25/3/1982 n° 94) secondo la seguente tabella:

Tipologia intervento	Fasce di reddito	% del contributo sul costo convenzionale dell'intervento
Recupero primario e/o secondario Art. 6 legge 179/92	Reddito convenzionale fino a 25 milioni	35%
	Reddito convenzionale fino a 30 milioni e maggiore di 25 milioni	25%
	Reddito convenzionale fino a 50 milioni e maggiore di 30 milioni	15%

In sede di formazione delle graduatorie dei beneficiari il contributo verrà provvisoriamente determinato, per ciascuna fascia di reddito, nel modo seguente:

Tipologia intervento	Fasce di reddito	% Contributo	Contributo massimo per alloggio
Recupero primario e/o secondario Art. 6 legge 179/92	Reddito convenzionale fino a 25 milioni (1° fascia)	35%	52.500.000
	Reddito convenzionale fino a 30 milioni e maggiore di 25 milioni (2° fascia)	25%	37.500.000
	Reddito convenzionale fino a 50 milioni e maggiore di 30 milioni (3° fascia)	15%	22.500.000

**Nota** - Il reddito convenzionale è quello percepito nell'anno 1998 dal nucleo familiare anagrafico e calcolato con le detrazioni dell'art.2 - comma 14 - della legge 25/3/1982, n.94.

Per interventi di recupero delle parti comuni ai sensi dell'articolo 12 della legge 179/92 si prescinde dal reddito del nucleo familiare ed il contributo è differenziato nel modo seguente:

Recupero delle parti comuni (art.12 della legge 179/92)	Recupero parti comuni (art.12 legge 179/92) dell'abitazione principale	20%	20.000.000
	Recupero parti comuni di locali destinati ad uso non residenziale di sup. <30% della sup. complessiva dell'intero edificio	20%	(*)
	Recupero parti comuni di abitazioni destinate alla locazione ai sensi dell'art.8 della L. 179/92	30%	30.000.000

**Nota (\*)** Il contributo massimo non potrà superare il 30% di quello spettante alle unità abitative interessate dall'intervento di recupero delle parti comuni.

Al momento della presentazione della domanda ogni richiedente dovrà scegliere a seconda dell'intervento proposto e dei requisiti soggettivi di cui è in possesso, la tipologia degli interventi che intende eseguire e la corrispondente entità del contributo, calcolato ai sensi dell'articolo 6 o ai sensi dell'articolo 12 della legge n° 179/92, di cui intende usufruire.

*Cu*

6 *P*

## 2. INTERVENTI AMMESSI.

Gli interventi ammessi sono quelli di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia così come definiti dall'articolo 31 della legge 457/78 che di seguito si riportano:

- **lett c):** interventi di restauro e di risanamento conservativo, sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo abitativo;
- **lett.d):** interventi di ristrutturazione edilizia, sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nel caso di recupero delle parti comuni degli edifici, ai sensi dell'articolo 12 della legge 179/92, potranno essere ammissibili anche gli interventi di manutenzione straordinaria così come definiti dall'articolo 31, lett. b), della legge 457/78. Tale tipo di interventi potrà riguardare l'intero edificio ( parti comuni e proprie). Gli interventi che prevedano richieste di contributo per lavori eseguiti sulle parti comuni dovranno essere inseriti nell'apposito programma comunale. Tale programma dovrà essere approvato dal Consiglio comunale e dovrà comprendere:

- a) la dotazione della strumentazione urbanistica;
- b) la consistenza e lo stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente pubblico o privato, sul quale il comune considera prioritario intervenire;
- c) valutazione dei costi e dei benefici degli interventi.

Possono essere comprese nei programmi di recupero delle parti comuni degli edifici le seguenti opere:

- a) opere su parti condominiali di edifici con destinazione prevalentemente residenziale così come definite all'articolo 1117 del Codice Civile;
- b) opere su parti comuni a più unità immobiliari con destinazione prevalentemente residenziale strutturalmente destinate all'uso collettivo o al servizio di parti di proprietà esclusiva di edifici o complessi edilizi a schiera o a tipologia mista;
- c) opere su elementi strutturali di edifici o complessi edilizi costituiti da più unità immobiliari con destinazione prevalentemente residenziale, così come definiti in precedenza, finalizzate all'adeguamento o al miglioramento antisismico previsto dal D.M. 24/01/1986.

Infine tutti gli edifici devono essere ricompresi all'interno delle zone di recupero individuate dai Comuni ai sensi dell'articolo 27 della legge 457/78 e delle zone territoriali omogenee A o B dei PRG o dei P.d.F. dei comuni, così come definite dal D.M. n° 1444/68.

Di seguito si riportano le definizioni delle zone territoriali omogenee A e B:

**zona A):** le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

**zona B):** le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% ( un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

## 3. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI.

I soggetti che possono beneficiare dei contributi sono privati proprietari, comproprietari ed usufruttuari, che recuperano l'alloggio o le parti comuni dello stesso.

I consorzi di privati, le cooperative, i condomini o le imprese che operano in nome e per conto dei proprietari possono, dopo essere stati espressamente delegati dai proprietari degli immobili interessati, effettuare tutte le operazioni connesse alle procedure amministrative per l'attuazione dell'intervento.

*bu*

*7 P*

#### 4. REQUISITI PER L'ACCESSO.

I requisiti per l'accesso cambiano in funzione del tipo di intervento che viene realizzato e della destinazione finale degli alloggi.

In particolare i requisiti soggettivi sono dettati dalla delibera di Giunta regionale n° 6104, del 30 luglio 1996, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni e sono riferiti alla cittadinanza, al reddito, all'impossidenza e alla residenza o luogo di lavoro.

Per coloro che effettuano l'intervento ai sensi dell'articolo 12 della legge n° 179/92 i requisiti soggettivi sono quelli previsti dalla citata deliberazione di Giunta regionale n° 6104 del 30 luglio 1996 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione del possesso del requisito del reddito.

Inoltre, come stabilito al punto 4.2 del D.M. 5/8/1994, "Criteri e modalità per la definizione del valore dei contributi in materia di edilizia agevolata", si deroga dal requisito dell'impossidenza, nello stesso comune, di altra abitazione, di cui all'articolo 8, terzo comma della legge 1/11/1965 n° 1179, purchè tutte le abitazioni oggetto di intervento, con la sola eccezione di quella direttamente utilizzata, siano convenzionate con il comune per la loro locazione.

#### 5. CRITERI DI PRIORITA' DEGLI INTERVENTI.

I criteri di priorità degli interventi sono basati su caratteristiche oggettive dell'intervento proposto e in base alla sua consistenza secondo i seguenti parametri fondamentali:

- Fattibilità dell'intervento;
- Consistenza dell'intervento.

#### 6. AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE.

I criteri di ammissibilità delle domande costituiscono elementi fondamentali ai fini dell'ammissione delle stesse nelle rispettive graduatorie. Qualora venga a mancare uno o più di uno dei requisiti richiesti le domande verranno escluse.

#### 7. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

Le graduatorie dei richiedenti saranno formate per ambito provinciale e per il Comune di Roma e saranno valide per due anni, distinte per tipologie di intervento.

Verranno finanziati gli interventi posti utilmente in graduatoria fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie per ogni Ambito provinciale.

#### 8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Le domande potranno essere prodotte anche su modelli fotocopiati dal Bollettino regionale.

#### 9. VINCOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI.

I soggetti beneficiari dei contributi dovranno impegnarsi, attraverso la sottoscrizione di apposito atto d'obbligo, da registrare a cura e spese degli interessati, a risiedere nell'alloggio ed a non venderlo né locarlo per un periodo di cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo, salvo autorizzazione della Giunta regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione regionale, prima della scadenza di cinque anni prevista dall'articolo 20 della legge n° 179/92, ai fini dell'alienazione o della locazione degli alloggi di edilizia agevolata si deve fare riferimento alla delibera di Giunta regionale n. 8985 del 15 novembre 1994.

Il proprietario di più alloggi, nell'ambito dello stesso fabbricato, che esegue i lavori ai sensi dell'articolo 12 della legge 179/92, si dovrà convenzionare con il Comune recependo gli obblighi stabiliti dall'articolo 8 della legge 179/92 attraverso apposito atto d'obbligo, secondo lo schema approvato dal CIPE.

lu

P

Tale atto d'obbligo è da trascriversi alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei beneficiari.

La durata dell'atto d'obbligo, come stabilito dall'articolo 8 della legge 179/92, è di 8 anni. Il canone di locazione da applicare non potrà essere superiore al 4,5% del valore dell'alloggio.

I conduttori degli alloggi non potranno avere un reddito familiare convenzionale maggiore di 50 milioni.

## 10. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

### Modalità di concessione e di erogazione dei contributi.

La concessione e la successiva erogazione del contributo sarà effettuata secondo le seguenti fasi procedurali:

- (a) Provvedimento regionale di concessione provvisorio dopo l'effettivo inizio dei lavori e dopo l'accertamento, da parte della Regione, del possesso dei requisiti soggettivi di tutti i beneficiari;
- (b) Erogazioni fino al 70% del contributo concesso su presentazione dello Stato d'avanzamento dei lavori;
- (c) Provvedimento definitivo di concessione ed erogazione a saldo dopo la presentazione del consuntivo dei lavori e la produzione degli atti d'obbligo o delle convenzioni.

### Provvedimento di concessione.

Il provvedimento regionale di concessione sarà emesso a favore del soggetto attuatore dell'intervento sulla base del costo convenzionale risultante dal Quadro tecnico economico dell'intervento e sulla base dei requisiti soggettivi dei beneficiari per un importo non superiore a quello assegnato con la deliberazione di finanziamento del programma.

### Erogazione dei contributi.

Il contributo concesso sarà erogato, nel corso della realizzazione dell'intervento, in due rate di uguale importo nella misura complessiva del 70% dell'ammontare stabilito nel Decreto provvisorio di concessione del contributo.

La prima, pari al 35%, sarà erogata a seguito dell'avvenuta esecuzione della corrispondente percentuale dei lavori previsti in progetto e nel QTE, dietro presentazione dello stato d'avanzamento redatto dal Direttore dei lavori.

La seconda, pari al 35%, sarà erogata a seguito dell'avvenuta esecuzione del 70% dei lavori previsti in progetto e nel QTE, dietro presentazione dello stato d'avanzamento redatto dal Direttore dei lavori.

Per contributi di importo fino a 25 milioni, verrà effettuata un'unica erogazione in acconto pari al 70% dell'importo stabilito nel decreto di concessione, sulla base dello stato d'avanzamento dei lavori.

### Erogazione a saldo e provvedimento definitivo di concessione.

La quota di contributo a saldo sarà erogata a lavori ultimati, contestualmente alla emissione del provvedimento regionale definitivo, di concessione del contributo emesso dall'organo competente, dietro presentazione del certificato di fine lavori e del QTE finale dell'intervento.

Il provvedimento definitivo di concessione del contributo sarà emesso a favore dell'operatore sulla base dei requisiti oggettivi dell'intervento e dei requisiti soggettivi dei beneficiari ove prescritti.

Con tale provvedimento sarà stabilito l'esatto ammontare del contributo relativo all'intervento, l'importo spettante a ciascun beneficiario, nonché l'importo del saldo o dell'eventuale recupero nel caso in cui sia stato erogato un contributo superiore a quello dovuto. Il contributo definitivo non può complessivamente superare quello assegnato.

### Garanzie.

Ogni singola erogazione è subordinata alla presentazione da parte del soggetto attuatore di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo del contributo che dovrà essere erogato.

Dette garanzie saranno svincolate dietro presentazione del certificato di fine lavori e del QTE finale dell'intervento.



bu

da

9 P

## 11. ESECUZIONE DEI LAVORI.

Per l'esecuzione dei lavori di importo superiore a £. 200.000.000 è richiesta l'iscrizione delle Imprese alla categoria 2 dell'A.N.C. per il relativo importo.

Le imprese potranno eseguire lavori il cui costo non superi quello di iscrizione all'ANC aumentato di un quinto, secondo quanto previsto dall'articolo 5 primo comma della legge n° 57/62.

Il termine per l'inizio dei lavori è stabilito dall'articolo 3 della legge n° 179/92 successivamente modificato dall'articolo 7 della legge n° 493/93. E dalla legge 30 aprile 1999, n. 136.

## 12. DEFINIZIONI.

Complesso edilizio: fabbricato o un insieme di edifici contigui delimitato da altri edifici da giunti strutturali verticali per l'intera altezza ovvero da spazi liberi a cielo aperto ( strade, vicoli, cortili ecc.).

Edificio: fabbricato con continuità strutturale delimitato da cielo a terra da pareti verticali portanti cieche, tranne che per aperture su strade e spazi liberi. Possono comportare eccezioni pareti con modeste aperture, quando le porzioni di fabbricato ad esse adiacenti abbiano caratteristiche strutturali diverse (non configurandosi l'edificio come unico organismo statico che realizza una completa solidarietà strutturale, ad esempio:

- a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
- b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
- c) fabbricati con soai posti a quota diversa;
- d) fabbricati aderenti solo in minima parte.

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare: si intende la somma dei redditi imponibili nell'anno 1998 di tutti i membri del nucleo familiare anagrafico percettori di reddito, quale risulta dalle singole dichiarazioni dei redditi ( Mod. 101, Mod. 740, Mod. 201, ecc.)

Reddito annuo convenzionale: si riporta di seguito l'articolo 21 della legge n° 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni:

“ ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente Titolo, nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto, il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%”.

Recupero primario: è rappresentato da:

- lavori di natura strutturale riguardanti l'intero organismo abitativo;
- lavori di finitura delle parti condominiali;
- lavori degli impianti di natura condominiale.

Recupero secondario: è rappresentato dai lavori di finitura e degli impianti relativi ai singoli alloggi con le loro pertinenze.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Du'. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and numbers.A handwritten mark or signature in black ink, possibly a stylized 'F' or similar character, located at the bottom right of the page.

**REGIONE LAZIO**  
Assessorato Urbanistica e Casa

TIPOLOGIA **RE-PRIV**

PRIVATI SINGOLI, CONDOMINI  
COOPERATIVE E CONSORZI DI  
PRIVATI O DI CONDOMINI

**ALLA REGIONE LAZIO**  
Settore 35  
Via del Caravaggio 99  
00147 - Roma

Bollo

**Legge n.457/78, n. 179/92, n.85/94**  
**RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RECUPERO DI**  
**UNITA' ABITATIVE DI PROPRIETA' PRIVATA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 12 DELLA**  
**LEGGE N. 179/92**

La domanda va compilata segnando con x le caselle che interessano e completandola con i dati richiesti. Le domande incomplete saranno escluse dalla graduatoria. Il titolare della domanda si assume ogni responsabilita' per quanto concerne le dichiarazioni ed i dati contenuti nella stessa.

**A) DATI RICHIEDENTE**

A.1   
(COGNOME E NOME)

A.2 RESIDENZA NEL COMUNE DI

via/fraz.  N.  Tel.

A.3 CODICE FISCALE

**A.4 QUALITA' DEL RICHIEDENTE:**

- PRIVATO PROPRIETARIO DI SINGOLA UNITA' ABITATIVA
- RAPPRESENTANTE DELEGATO DAL CONDOMINIO
- DELEGATO DA PIU' PROPRIETARI

*(Impegno di tutti i soggetti a costituire il condominio, il consorzio o la cooperativa)*

**ALLEG. alla DELIB. N. 3446**  
**- 6 LUG. 1999**

**B) LOCALIZZAZIONE E CONSISTENZA DELL'INTERVENTO**

B.1 Nel comune di

via/fraz.  N.  Tel.

B.2 INTERVENTO DI RECUPERO

B.3 N. EDIFICIO/I

INTERVENTO SU PARTI COMUNI

N. ALLOGGI COSTITUENTI L'EDIFICIO/I

**B.4 CONSISTENZA INTERVENTO**

Tipologia dell'intervento	num. Alloggi	Superficie utile	S.n.r. (**)
Contributo art.6 legge n.179/92 <i>(Recupero primario e/o secondario)</i> <i>(massimo 52.500.000 ad alloggio)</i>			
Contributo art. 12 legge n.179/92 <i>(Recupero parti comuni)</i> <i>(massimo 20 o 30 milioni ad alloggio)</i>			
<b>totali</b>			

(\*\*) Superficie non residenziale di pertinenza degli alloggi e nell'organismo abitativo

*lu*

*g*

*P*

### C) FATTIBILITA'

C.1 - Edificio per il quale il richiedente è in possesso del:

- a) - titolo che, ai sensi della normativa vigente, consenta l'immediato inizio dei lavori (concessione edilizia o autorizzazione) comprese le autorizzazioni previste dalle leggi n. 1089/39 e/o n.1497/39;

Autorizzazione  Concessione  Altro   
Data  N. alloggi dell'intervento interessati

- b) - titolo che, ai sensi della normativa vigente, consenta l'immediato inizio dei lavori (concessione edilizia o autorizzazione) su edificio non vincolato dalle leggi n.1089/39 e/o n.1497/39;

Autorizzazione  Concessione  Altro   
Data  N. alloggi dell'intervento interessati

C.2- Edificio ricompreso all'interno di un Piano di recupero o PPE di iniziativa pubblica approvato dal Comune;

### D) CONSISTENZA DELL'INTERVENTO

D.1 Si assegna il punteggio a seconda della consistenza dell'intervento relativamente ad una soltanto delle condizioni:

- a) Intervento su di un singolo alloggio all'interno di un edificio costituito da più alloggi

- b) Intervento su di un singolo alloggio che costituisce di per sé un edificio;

- c) Intervento su di un edificio, costituito da almeno due alloggi (a condizione che l'intervento sia unitario);

numero di alloggi ulteriori al secondo n.

- d) Intervento su più edifici (costituiti ciascuno da almeno due alloggi) o su di un complesso edilizio (a condizione che l'intervento sia unitario)

numero di alloggi ulteriori al quarto n.

- e) Intervento su più complessi edilizi, ubicati sullo stesso asse viario o su vie che si dipartono dallo stesso, comprendenti ciascuno almeno quattro alloggi. (a condizione che l'intervento sia unitario);

numero totale di alloggi del complesso edilizio n.

Si dichiara:

- di essere a conoscenza delle condizioni contenute nell'AVVISO PUBBLICO, approvato con delibera di Giunta Regionale con particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità delle domande ed ai criteri per l'attribuzione dei punteggi;
- che per l'intervento oggetto della presente richiesta di contributo non sono iniziati i lavori, ovvero sono iniziati in data \_\_\_\_\_

Il richiedente

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(firma)